



STATUTO

**“AZIENDA SPECIALE UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA - ATO MB”**

**Approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 9 del 12 maggio 2011
modificato/integrato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 15 del 29 maggio 2015.**



INDICE

Art. 1	Costituzione e Denominazione
Art. 2	Durata e sede
Art. 3	Finalità
Art. 4	Funzioni
Art. 5	Spese di funzionamento
Art. 6	Organi dell'ATO-MB
Art. 7	Conferenza dei Comuni
Art. 8	Attribuzioni della Conferenza dei Comuni
Art. 9	Convocazione della Conferenza dei Comuni
Art. 10	Funzionamento della Conferenza dei Comuni
Art. 11	Consiglio di Amministrazione
Art. 12	Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione
Art. 13	Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
Art. 14	Presidente dell'ATO-MB e Vice Presidente
Art. 15	Direttore dell'ATO-MB
Art. 16	Uffici e Personale
Art. 17	Atti fondamentali e Bilancio
Art. 18	Organo di Revisione
Art. 19	Patrimonio, contabilità e finanza
Art. 20	Contratto di servizio
Art. 21	Cessazione dell'ATO-MB
Art. 22	Norme finali di rinvio



Art. 1 – Costituzione e denominazione

1. In applicazione dell'art. 48 della L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 “*Disciplina dei servizi Locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*”, così come modificato ed integrato dall'art. 1 della L.R. 27 dicembre 2010 n. 21, è costituita un'Azienda Speciale ai sensi dell'art. 114, comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. “*Testo unico degli enti locali*” denominata “Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza”, con acronimo ATO-MB.
2. L'ATO-MB è ente strumentale della Provincia di Monza e Brianza (in seguito per brevità leggesi “Provincia”), dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia gestionale.
3. I rapporti tra l'ATO-MB e la Provincia sono regolati da apposito contratto di servizio, nel rispetto dei principi del controllo analogo tra ente titolare della funzione e soggetto gestore.

Art. 2 – Durata e sede

1. L'ATO-MB è costituito a tempo indeterminato e cessa per atto della Provincia di Monza e Brianza o per modifica del quadro normativo di riferimento.
2. L'ATO-MB ha sede legale presso la sede istituzionale della Provincia . L'ubicazione delle sedi operative, dei servizi e degli uffici possono essere dislocati in sedi diverse in relazione ad esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dell'offerta dei servizi sul territorio.

Art 3 – Finalità

1. La Provincia di Monza e Brianza, tramite l'ATO-MB esercita le funzioni di governance del servizio idrico integrato, secondo il principio di leale collaborazione.
2. L'ATO-MB, secondo le modalità di cui al successivo art. 8, approva e modifica altresì il sistema tariffario, in attuazione dell'art. 48, comma 2, lettera e), della l.r. 26/2003 e s.m.i. in conformità alle disposizioni pro tempore vigenti.
3. Gli organi dell'ATO-MB promuovono forme di consultazione e partecipazione dei comuni dell'ambito in merito agli spetti fondamentali dell'attività dell'ATO; in particolare:
 - a. Organizzano incontri con gli Enti Locali provinciali, anche partecipando, a richiesta o su propria iniziativa, a sedute dei relativi organi (Consiglio e Giunta);
 - b. Divulcano ed illustrano la propria attività con eventuali relazioni periodiche da trasmettere agli Enti Locali provinciali.
4. Il Presidente dell'ATO-MB congiuntamente al Direttore trasmette alla Provincia entro il 31 marzo di ciascun anno una relazione sull'andamento dell'ATO-MB nell'anno precedente, contenente in sintesi i dati significativi della gestione sia in termini economici che ambientali e di erogazione dei servizi.

Art. 4 – Funzioni

1. L'ATO-MB svolge le funzioni previste dalla L.R. 26/2003 e s.m.i., dalle normative di riferimento sul ciclo idrico integrato e dal relativo contratto di servizio, con la precisazione di cui all'art. 1 comma 3.
2. Più precisamente sono funzioni e attività dell'ATO-MB:
 - a. L'individuazione e l'attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla L.R. 26/2003 e s.m.i. e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato (art. 48, comma 2, lettera a) l.r. 26/2003 e s.m.i.);
 - b. L'approvazione e l'aggiornamento del Piano d'Ambito di cui all'art. 149 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dei relativi oneri finanziari (art. 48, comma 2 lettera b) l.r. 26/2003); la definizione dei

contenuti dei contratti di servizio che regolano i rapporti tra l'ente responsabile dell'ATO e i soggetti cui compete la gestione del servizio idrico integrato (art. 48, comma 2 lettera d) l.r. 26/2003 e s.m.i.);

- c. La determinazione della tariffa di base del sistema idrico integrato ai sensi dell'art. 152, comma 4 del d.lgs. 152/2006 e la definizione delle modalità di riparto tra gli eventuali soggetti interessati (art. 48, comma 2 lettera e) l.r. 26/2003 e s.m.i.);
- d. La vigilanza sulle attività poste in essere dal soggetto cui compete la gestione del servizio idrico, nonché il controllo del rispetto del contratto di servizio, anche nell'interesse dell'utente e, limitatamente ai casi di accordo tra l'ente responsabile dell'ATO e la società patrimoniale di cui all'art. 49, comma 3, il controllo delle attività svolte dalla società, per garantire la salvaguardia dell'integrità delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali (art. 48, comma 2, lettera f) l.r. 26/2003 e s.m.i.);
- e. La definizione delle modalità di raccordo e di coordinamento con gli ambiti territoriali limitrofi anche di altre regioni (art. 48, comma 2, lettera g) l.r. 26/2003 e s.m.i.);
- f. L'individuazione degli agglomerati di cui all'art. 74, comma 1, lettera n) del d.lgs. 152/2006 (art. 48, comma 2, lettera h) l.r. 26/2003 e s.m.i.);
- g. Il rilascio degli allegati tecnici per l'esercizio dello scarico in pubblica fognatura confluenti nelle Autorizzazioni Uniche Ambientali in ossequio al combinato disposto del d.lgs. 152/2006 e s.m.-i. e del D.P.R. n. 59/2013 e la tenuta della relativa banca dati in conformità agli standard definiti dalla Regione, nonché i pareri di valenza ambientali prescritti dalla normativa vigente (art. 48, comma 2, lettera i) l.r. 26/2003 e s.m.i.);
- h. La dichiarazione di pubblica utilità e l'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo per la realizzazione delle opere infrastrutturali relative al servizio idrico integrato, secondo le procedure di cui al D.P.R. n. 327/2001, qualora entro sei mesi dalla richiesta da parte del gestore non siano state avviate tali procedure dall'autorità competente, o la stessa non abbia fornito motivato diniego (art. 48, comma 2, lettera j) l.r. 26/2003 e s.m.i.).

Art. 5 – Spese di funzionamento.

1. Le spese di funzionamento dell'Ufficio sono in carico al Gestore del SII sulla base dei disposti normativi vigenti ed in particolare in conformità a quanto disposto da AEEGSI.

Art. 6 – Organi dell'ATO-MB

1. Sono organi dell'ATO-MB:
 - a. La Conferenza dei Comuni
 - b. Il consiglio di Amministrazione
 - c. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - d. Il Direttore
 - e. Il Revisore Unico

Art. 7 – Conferenza dei Comuni

1. La Conferenza dei Comuni è un organo con funzioni consultive ed è composta dai Sindaci o loro delegati (Consiglieri Comunali o Assessori) dei comuni appartenenti al territorio provinciale.
2. La Conferenza elegge al proprio interno un Presidente della Conferenza e un Presidente vicario che lo sostituisce in sua assenza.
3. Spetta al Presidente della Conferenza:
 - a. La verifica della regolarità della costituzione, dell'organizzazione della direzione delle sedute della Conferenza dei Comuni nonché l'accertamento dei risultati delle votazioni;

- b. La sottoscrizione dei verbali della Conferenza dei Comuni;
- c. Ogni altra funzione attribuitagli dalle leggi.
4. Il mandato di rappresentanza e l'eventuale delega di cui al punto 1 cessano di diritto quanto il Sindaco decade dalle rispettive cariche.
5. Alla Conferenza sono presenti il Presidente della Provincia di Monza e Brianza, l'Assessore delegato, i membri del Consiglio di Amministrazione, il Direttore dell'ATO, senza diritto di voto. Il Direttore svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 8 – Attribuzioni della Conferenza dei Comuni

1. La Conferenza dei Comuni:
 - a. Elegge al proprio interno il Presidente della Conferenza e il suo vicario;
 - b. Esprime il parere obbligatorio e vincolante sulle proposte di atti di cui al comma 2 dell'art. 48 della L.R. 26/2003 e s.m.i. lettere a), b), d), e) ed h), come riportate al precedente art. 4 comma 2 e precisamente:
 - L'individuazione e l'attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla L.R. 26/2003 e s.m.i. e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato (art. 48, comma 2, lettera a) l.r. 26/2003 e s.m.i.);
 - L'approvazione e l'aggiornamento del Piano d'Ambito di cui all'art. 149 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dei relativi oneri finanziari (art. 48, comma 2 lettera b) l.r. 26/2003); la definizione dei contenuti dei contratti di servizio che regolano i rapporti tra l'ente responsabile dell'ATO e i soggetti cui compete la gestione del servizio idrico integrato (art. 48, comma 2 lettera d) l.r. 26/2003 e s.m.i.);
 - La determinazione della tariffa di base del sistema idrico integrato ai sensi dell'art. 152, comma 4 del d.lgs. 152/2006 e la definizione delle modalità di riparto tra gli eventuali soggetti interessati (art. 48, comma 2 lettera e) l.r. 26/2003 e s.m.i.);
 - La vigilanza sulle attività poste in essere dal soggetto cui compete la gestione del servizio idrico, nonché il controllo del rispetto del contratto di servizio, anche nell'interesse dell'utente e, limitatamente ai casi di accordo tra l'ente responsabile dell'ATO e la società patrimoniale di cui all'art. 49, comma 3, il controllo delle attività svolte dalla società, per garantire la salvaguardia dell'integrità delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali (art. 48, comma 2, lettera f) l.r. 26/2003 e s.m.i.);
 - La definizione delle modalità di raccordo e di coordinamento con gli ambiti territoriali limitrofi anche di altre regioni (art. 48, comma 2, lettera g) l.r. 26/2003 e s.m.i.);
 - L'individuazione degli agglomerati di cui all'art. 74, comma 1, lettera n) del d.lgs. 152/2006 (art. 48, comma 2, lettera h) l.r. 26/2003 e s.m.i.);
 - Il rilascio degli allegati tecnici per l'esercizio dello scarico in pubblica fognatura confluenti nelle Autorizzazioni Uniche Ambientali in ossequio al combinato disposto del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n. 59/2013 e la tenuta della relativa banca dati in conformità agli standard definiti dalla Regione, nonché i pareri di valenza ambientali prescritti dalla normativa vigente (art. 48, comma 2, lettera i) l.r. 26/2003 e s.m.i.);
 - La dichiarazione di pubblica utilità e l'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo per la realizzazione delle opere infrastrutturali relative al servizio idrico integrato, secondo le procedure di cui al D.P.R. n. 327/2001, qualora entro sei mesi dalla richiesta da parte del gestore non siano state avviate tali procedure dall'autorità competente, o la stessa non abbia fornito motivato diniego (art. 48, comma 2, lettera j) l.r. 26/2003 e s.m.i.).



- c. Approva il proprio regolamento interno di funzionamento;
- d. Approva eventuali ordini del giorno sulle materie di cui alla precedente lettera b).

Art. 9 – Convocazione della Conferenza dei Comuni

1. La Conferenza dei Comuni si riunisce per esprimere i pareri sugli atti di cui all'art. precedente entro il termine previsto dall'art. 48, comma 3, della L.R. 26/2003 e s.m.i.
2. La convocazione è disposta dal suo Presidente, ovvero0 entro cinque giorni dalla richiesta del Presidente della Provincia o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Altresì viene disposta in analogo modo su richiesta di almeno 20 (venti) Sindaci della Provincia.
3. L'avviso deve pervenire agli interessati almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'adunanza mediante servizio postale, telegramma, telefax, posta elettronica o altro mezzo idoneo.
4. Nei casi d'urgenza la Conferenza dei Comuni può essere convocata 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza mediante telegramma, telefax, posta elettronica o altro mezzo idoneo recante gli argomenti da trattare.
5. Almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria dell'ATO-MB a disposizione degli Enti Locali consorziati o pubblicati sul sito internet ad accesso riservato. Tale termine è ridotto a 24 (ventiquattro) ore nei casi di convocazione d'urgenza ai sensi del precedente comma 4.

Art. 10 – Funzionamento della Conferenza dei Comuni

1. La Conferenza dei Comuni è presieduta dal Presidente della Conferenza o, in caso di sua assenza o impedimento, dal suo vicario.
2. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole dei sindaci o loro delegati di comuni che rappresentano almeno la maggioranza della popolazione residente nell'ambito. Ogni sindaco o suo delegato esprime un numero di voti proporzionale alla popolazione residente nel territorio del comune che rappresenta, come indicato nell'Allegata tab. A aggiornata dalla Conferenza dei Comuni su proposta del Consiglio di Amministrazione per effetto ed in ragione della verifica decennale delle variazioni demografiche rilevate dall'ultimo censimento disponibile ed hanno decorrenza dal 1 gennaio successivo alla verifica. Le deliberazioni hanno validità se il numero dei comuni presenti è almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Decorso il termine per l'espressione del parere di cui al precedente art. 9, comma 1, la Provincia di Monza e Brianza procede comunque ai sensi dei commi 4 e 4 bis dell'art. 48 della L.R. 26/2003 e s.m.i.
3. In assenza di strumenti elettronici, le votazioni si svolgono a scrutinio palese, per alzata di mano. Le sedute sono pubbliche.

Articolo 11 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di 5 (cinque) membri ai sensi dell'art. 48, comma 1 bis della L.R. 26/2003 e s.m.i. nominati con decreto del Presidente della Provincia di Monza e Brianza.
2. Almeno 3 (tre) componenti sono indicati dalla Conferenza dei Comuni, facendo in modo che siano rappresentati i comuni con un numero di abitanti inferiore a 3.000, i comuni con un numero di abitanti compreso tra 3.000 e 15.000 e i comuni con un numero di abitanti superiore a 15.000 rispettando il principio della rappresentanza di genere. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri il Presidente dell'ATO-MB e un Vice Presidente. Il Presidente è scelto fra i due componenti scelti direttamente dal Presidente della Provincia.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 (cinque) anni.
4. Qualora per qualsiasi causa venga a mancare uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione d'indicazione dei Comuni la Conferenza dei Comuni provvede alla nuova designazione nella sua prima seduta, che è convocata entro 15 (quindici) giorni dalla vacanza. Il subentrante rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato spettante al suo predecessore.
5. In ogni caso, se decadono dalla carica 3 (tre) o più amministratori l'intero Consiglio è decaduto
6. Non possono ricoprire la carica di amministratori dell'ATO-MB e, se nominati, decadono, gli amministratori e i dirigenti dei soggetti cui compete la gestione ed erogazione del servizio idrico integrato nell'ATO della Provincia di Monza e Brianza, nonché della società patrimoniale ove costituita. Possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione i soggetti che siano in possesso dei requisiti per l'elezione alla carica di consigliere comunale.
7. Il Presidente e i Consiglieri di amministrazione dell'ATO-MB svolgono la loro attività a titolo onorifico e gratuito. A loro spetta un rimborso spese dietro presentazione della relativa documentazione.

Articolo 12 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ATO-MB e delibera in merito a tutti gli argomenti, salva l'acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni per i casi previsti dall'art. 8 lett. b) del presente statuto, e salvi gli atti di competenza degli organi amministrativi provinciali.
In particolare il Consiglio:
 - a. vigila sulle attività poste in essere dai soggetti cui compete la gestione e l'erogazione del servizio idrico e controlla il rispetto del contratto di servizio, anche nell'interesse dell'utente;
 - b. dà esecuzione alle delibere della Conferenza dei Comuni;
 - c. promuove presso le Autorità competenti, i provvedimenti che si rendano necessari per il perseguimento dei fini dell'ATO-MB;
 - d. nomina il Direttore, stabilendone il relativo compenso nei limiti previsti dall'art. 15 comma 7;
 - e. delibera sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
 - f. provvede alle spese e agli acquisti necessari in ordine al funzionamento dell'ATO-MB;
 - g. approva i regolamenti interni relativi al proprio funzionamento e all'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - h. approva la dotazione organica del personale dell'ATO-MB;
 - i. provvede a tutto quanto non espressamente demandato per legge e per Statuto agli organi provinciali.

Articolo 13 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal suo Presidente o, nei casi di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, con le stesse modalità previste per la Conferenza dei Comuni. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede dell'ATO-MB ogni volta che il Presidente dell'ATO-MB lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 3 (tre) dei suoi componenti; in tale ultimo caso la riunione deve aver luogo entro 5 giorni dalla richiesta.
2. La convocazione è fatta per fax, PEC, e-mail o altro mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), da recapitarsi almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Revisore al recapito comunicato e risultante agli atti del Consiglio, indicando il luogo, l'ora della convocazione e l'ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con i

- medesimi mezzi spediti almeno 24 ore prima della data fissata per l'adunanza.
3. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei componenti. In caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente o di chi ne fa le veci.
 4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno svolgersi anche per tele-conferenza o per videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti, personalmente identificato a cura del Presidente, sia in grado di intervenire in tempo reale (anche oralmente) durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti, il tutto in modo che sia sempre assicurato il principio della collegialità delle decisioni dell'organo amministrativo. Sussistendo tali condizioni, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul libro sociale.
 5. Il Direttore partecipa di diritto alle sedute del Consiglio di Amministrazione con facoltà di intervento e svolge le funzioni di Segretario verbalizzante.
 6. Per ciascun argomento trattato nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione dovrà essere formato apposito verbale sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario, da annotarsi nel relativo libro verbali del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14 – Presidente dell'ATO-MB e Vice Presidente

1. Il Presidente dell'ATO-MB o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente oltre a convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e a firmarne i relativi processi verbali:
 - a. vigila sulla regolare e puntuale esecuzione dei provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione;
 - b. cura le relazioni esterne, anche con gli organi regionali e nazionali previsti dalle leggi vigenti in materia di servizio idrico integrato;
 - c. vigila sull'ordinato svolgimento delle attività aziendali e sull'operato del Direttore;
 - d. esercita le altre funzioni attribuitegli dalle leggi, dai regolamenti e dal presente Statuto;
 - e. promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza sottoponendoli al Consiglio di Amministrazione per la ratifica.

Articolo 15 - Direttore dell'ATO-MB

1. Il Direttore è il responsabile della gestione di ATO-MB e ne ha la legale rappresentanza.
2. Il Direttore:
 - a. è l'organo preposto alla gestione operativa dell'attività dell'ATO-MB;
 - b. assicura il raggiungimento dei risultati programmatici e dei compiti istituzionali attribuiti all'Autorità d'Ambito, sia in termini di servizio che in termini economici;
 - c. sottoscrive i contratti e le convenzioni di pertinenza;
 - d. firma i documenti contabili e la corrispondenza di sua competenza;
 - e. provvede autonomamente agli acquisti in economia, entro i limiti normativi e regolamentari, e provvede agli altri acquisti e alienazioni di beni mobili; provvede inoltre agli acquisti e alienazioni di beni immobili previa deliberazione dell'Organo competente;
 - f. emette gli atti di gestione ordinaria previsti dall'ordinamento, ivi comprese le autorizzazioni, i dinieghi, le ordinanze a valere verso terzi.
3. È altresì compito del Direttore sviluppare un'organizzazione interna e del personale che assicuri la migliore utilizzazione delle risorse aziendali; il Direttore seleziona e dirige, il personale dell'ATO-MB. La selezione del personale avviene secondo le procedure definite dalla legislazione vigente in materia di reclutamento del personale per gli enti locali.



4. Il Direttore svolge, inoltre, le funzioni di Segretario della Conferenza dei Comuni e del Consiglio di Amministrazione, potendosi far coadiuvare in ciò da persona in possesso di idonei requisiti professionali.
5. L'ulteriore specificazione dei compiti del Direttore risulta stabilito nel provvedimento di nomina.
6. Il Direttore deve essere scelto fra persone dotate di specifica preparazione professionale e gestionale, che abbiano già svolto, a livello dirigenziale o di posizione organizzativa, attività lavorativa presso enti e/o Azienda pubbliche o private.
7. L'incarico di Direttore è conferito mediante contratto di diritto pubblico o di diritto privato, ai sensi delle disposizioni nel tempo in vigore. Il rinnovo della nomina deve essere deliberato almeno 60 giorni prima della scadenza dell'incarico. Il contratto deve essere conforme a quanto previsto dal contratto relativo alla dirigenza degli Enti Locali nella parte tabellare. Le indennità variabili saranno riparametrate in relazione a quanto applicato al dirigente provinciale di riferimento con una riduzione di almeno il 15% nella parte relativa all'indennità di posizione e all'indennità di risultato.
8. Il Direttore non dovrà trovarsi in situazioni di conflitto di interessi legate alle attività ed alle funzioni dell'azienda.

Articolo 16 - Uffici e personale

1. L'ATO-MB è dotato di propri servizi tecnici ed amministrativi per il funzionamento dei quali si avvale di personale dipendente ovvero di personale comandato dagli Enti locali, da altri enti pubblici oppure individuato attraverso altre forme di reclutamento, previste dalle normative vigenti in materia, sulla base di apposita dotazione organica approvata dal Consiglio di Amministrazione. Il personale dipendente e a comando con compiti di istruttore, per disposizione del direttore, svolge funzioni di pubblico ufficio nell'espletamento delle attività d'istituto. Al personale si applica il contratto previsto per gli Enti Locali.
2. L'ATO-MB è incluso nel sistema informativo della Provincia di Monza e della Brianza e si avvale dell'organizzazione e dei server ivi residenti secondo le procedure e gli standard ivi adottati.

Articolo 17 - Atti fondamentali e bilancio

1. Sono atti fondamentali dell'ATO-MB:
 - a. il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra la Provincia e l'azienda speciale;
 - b. gli atti di cui all'art. 48 comma 2 lett. a), b), d), e), h) della Legge Regionale n. 26/2003, riportati al precedente art. 4;
 - c. i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
 - d. il conto consuntivo;
 - e. il bilancio di esercizio.



2. Gli atti fondamentali sono predisposti dal Consiglio d'Amministrazione di ATO-MB e trasmessi alla Provincia per l'approvazione.
3. L'ATO-MB si dota di Regolamento di Organizzazione, approvato dal CdA, per disciplinare gli aspetti attinenti l'operatività e la funzionalità delle strutture, la gestione e l'implementazione delle risorse umane, strumentali ed economico finanziarie ed il controllo, la verifica e la valutazione delle attività svolte.

Articolo 18 – organo di Revisione

1. L'Organo di Revisione è costituito da un revisore unico iscritto nel Registro dei Revisori contabili ai sensi del d.lgs. n. 88/1992 e del d.lgs. m.39/2010.
2. Il Presidente della Provincia nomina il Revisore Unico dell'ATO-MB che esercita le funzioni di cui al c.7 dell'art.114 del d.lgs 18.8.2000 n. 267.
3. Il Revisore Unico esercita funzioni di controllo contabile sulla gestione economico-finanziaria dell'Azienda, formula una relazione sul budget e sul bilancio di esercizio e vigila sulla correttezza dell'organizzazione aziendale, in particolare per quanto riguarda il personale.
4. Il Revisore Unico può assistere alle sedute della Conferenza dei Comuni e, su invito del Presidente dell'ATO-MB, anche alle adunanze del Consiglio di Amministrazione nelle quali si tratti di bilancio, di conto consuntivo oppure di materie economico-finanziarie di rilevante interesse per l'ATO-MB.
5. Le relazioni del Revisore Unico sono inviate al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Direttore e, per conoscenza, al Presidente della Provincia di Monza e Brianza.
6. Il Revisore Unico resta in carica fino all'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica e, comunque, fino alla nomina del nuovo Revisore Unico.
7. Al Revisore Unico è corrisposto un compenso determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione, con riferimento alle disposizioni di legge vigenti e tenuto conto delle tariffe professionali in vigore nell'anno di riferimento.

Articolo 19 - Patrimonio, contabilità e finanza

1. L'ATO-MB ha un proprio patrimonio costituito da:
 - a. un fondo di dotazione conferito dalla Provincia. Il fondo di dotazione iniziale è costituito dalle risorse finanziarie individuate nel primo contratto di servizio.
 - b. le eventuali acquisizioni effettuate dall'ATO-MB con mezzi propri e da quelle oggetto di donazioni, trasferimenti e lasciti purchè non onerosi e comunque da accettare con il beneficio di inventario.
2. All'ATO-MB possono inoltre essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito.
3. Tutti i beni facenti parte del patrimonio dell'ATO-MB sono iscritti nel libro cespiti del ATO-MB e, a suo nome, presso i registri mobiliari ed immobiliari.
4. Per la finanza e la contabilità dell'ATO-MB si applicano le norme vigenti in materia di contabilità di tipo economico - patrimoniale. L'esercizio dell'ATO-MB corrisponde con l'anno solare.
5. I documenti contabili fondamentali sono i seguenti:
 - a. Il bilancio economico triennale e annuale;
 - b. Il bilancio di esercizio;
 - c. Il bilancio consuntivo;
 - d. Il contratto di servizio.
6. L'ATO-MB adotta le seguenti scritture obbligatorie:
 - a. Il libro giornale;
 - b. Il libro degli inventari;
 - c. Il libro dei cespiti ammortizzabili;



- d. Il repertorio dei contratti.
- 7. Il fabbisogno finanziario è indicato nei bilanci economici di previsione annuale e triennale e tiene conto dei contenuti del contratto di servizio. La gestione contabile dell'ATO-MB si uniforma al pareggio di bilancio tra costi e ricavi di competenza.
- 8. Sono sottoposti alla approvazione degli organi amministrativi della Provincia di Monza e Brianza, secondo il proprio ordinamento, gli atti di cui al precedente comma 5;
- 9. L'ATO-MB, per il perseguimento dei propri scopi, si avvale dei seguenti mezzi:
 - a. fondo di dotazione;
 - b. contributi della Provincia di Monza e Brianza e dei Comuni per le spese correnti come disciplinati dal presente statuto;
 - c. conferimenti o contributi comunitari, statali, regionali, provinciali o di altri enti;
 - d. quota della tariffa del servizio idrico integrato;
 - e. introiti risultanti da prestazioni e attività connesse con le proprie funzioni istituzionali;
 - f. quota di eventuali introiti da sanzioni amministrative;
 - g. assunzione di prestiti per investimenti.

Articolo 20 – Contratto di servizio

- 1. La Provincia di Monza e della Brianza approva il contratto di servizio con l'ATO-MB, nel quale sono indicati:
 - a. gli obiettivi strategici da conseguire;
 - b. le risorse assegnate;
 - c. i tempi per conseguire i risultati;
 - d. i sistemi di monitoraggio e gli indicatori di performance;
- 2. Il contratto di servizio ha durata triennale, con aggiornamento annuale.

Articolo 21- Cessazione del ATO-MB

- 1. In caso di liquidazione dell'ATO-MB, il patrimonio risultante è di pertinenza della Provincia di Monza e Brianza.

Articolo 22 - Norme finali di rinvio – fase transitoria

- 1. Per quanto non disciplinato dal presente Statuto, si osservano le norme previste dalla legislazione per le aziende speciali di cui all'art. 114 del d.lgs. 267/2000, in quanto compatibili.